

REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

Ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 36/2023

Indice degli aggiornamenti

REV.	DATA	CAUSALE	VERIFICA DIREZIONE	APPROVAZIONE CDA
000		Prima emissione		29.05.2023

Sommario

Articolo 1 - Oggetto e finalità	2
Articolo 2 - Soggetti interessati.....	2
Articolo 3 - Funzioni e attività oggetto degli incentivi	2
Articolo 4 - Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta	3
Articolo 5 - Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti	3
Articolo 6 - Compatibilità e limiti di impiego.....	4
Articolo 7 - Formazione professionale e strumentazione.....	4
Articolo 8 - Approvazione e proprietà degli elaborati	5
Articolo 9 – Ammontare e destinazione delle risorse	5
Articolo 10 - Criteri di ripartizione delle risorse	6
Articolo 11 - Erogazione delle somme.....	6
Articolo 12 – Destinazione risorse non erogate	7
Articolo 13 - Quantificazione e liquidazione dell'incentivo	7
Articolo 14 - Applicazione.....	8
(TABELLA 1): Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori (anche di manutenzione)..	15
(TABELLA 2): Ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni	16

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di seguito "Codice", e delle corrispondenti norme provinciali, nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne alla Società e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Articolo 2 - Soggetti interessati

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Società, nell'esercizio delle proprie funzioni di Stazione Appaltante, con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale.
2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Società nei casi stabiliti dall'articolo 5.
3. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:
 - il responsabile unico del progetto e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Ai sensi dell'articolo 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

Articolo 3 - Funzioni e attività oggetto degli incentivi

1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Codice e del relativo allegato I.10, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:
 - a) programmazione della spesa per investimenti;
 - b) responsabile unico del progetto;
 - c) collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
 - d) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - e) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - f) redazione del progetto esecutivo;

- g) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- h)
- i) verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- j) predisposizione dei documenti di gara;
- k) direzione dei lavori;
- l) ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- m) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- n) direzione dell'esecuzione;
- o) collaboratori del direttore dell'esecuzione
- p) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- q) collaudo tecnico-amministrativo;
- r) regolare esecuzione;
- s) verifica di conformità;
- t) collaudo statico (ove necessario).

Articolo 4 - Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal responsabile unico del progetto ai fini della successiva individuazione da parte del Direttore.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza e dell'esperienza acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.

Articolo 5 - Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del progetto può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte a favore della Società dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente

disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2.
5. Quando la Stazione Appaltante si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 45, comma 8 del Codice, destina una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza, se richiesto da quest'ultima. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e la centrale di committenza sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.
6. Nel caso in cui la convenzione/contratto preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla centrale di committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'articolo 45 del Codice; la centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività.

Articolo 6 - Compatibilità e limiti di impiego

1. I soggetti individuati ai sensi del presente regolamento possono svolgere le funzioni/attività previste, anche contemporaneamente, per più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 45, comma 4 del Codice, gli incentivi complessivamente maturati nel corso dell'anno di competenza dal personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del rispettivo trattamento economico annuo lordo percepito dal dipendente, da calcolarsi tenendo conto anche degli incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti. Nel caso di adozione di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al primo periodo è aumentato del 15 per cento.
3. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale della Società da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità, il responsabile dell'Area amministrazione fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti, a favore della Società, da personale dipendente delle stesse.

Articolo 7 - Formazione professionale e strumentazione

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 1, la Società:
 - promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'acquisto di testi e pubblicazioni e/o di abbonamenti a riviste specialistiche, newsletter ecc.;
 - garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il Direttore comunica annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, al Presidente/Consiglio di Amministrazione le esigenze

formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

Articolo 8 - Approvazione e proprietà degli elaborati

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, restano di proprietà piena ed esclusiva della Società, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Articolo 9 – Ammontare e destinazione delle risorse

1. La Società destina agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 adeguate risorse economiche, nella misura stabilita al successivo comma 2. Nel provvedimento a contrarre (o atto equivalente) dei singoli lavori/servizi/forniture sono determinati i relativi importi.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, è destinata una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso. Negli appalti relativi a servizi o forniture il presente comma si applica solo nel caso in cui venga nominato il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 114 del Codice e dell'art. 32 del relativo allegato II.14.
3. Ai sensi dell'articolo 45, commi 3 e 4 del Codice, le risorse di cui al comma 2 sono destinate:
 - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
 - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
 - 1) all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
 - 2) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - 3) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - 4) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico della Società e degli oneri fiscali a carico della Società.
5. La misura effettiva delle risorse di cui al presente articolo è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
fino a euro 1.000.000	2%
oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.548.000	1,8%
oltre euro 5.548.000 e fino a euro 10.000.000	1,6%
oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000	1,4%
oltre euro 25.000.000	1,0%

TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE

Classi di importo dei Servizi o delle Forniture	Percentuale da applicare
fino a euro 500.000	2%
oltre euro 500.000,00:	
– per la parte fino a euro 500.000,00	2%
– per la parte oltre euro 500.000,00	1,5%

- Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifichi come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
- Nel caso di modifiche contrattuali in aumento, l'importo delle risorse a valere sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base dell'importo modificato.

Articolo 10 - Criteri di ripartizione delle risorse

- Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
- La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2 allegate. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

Articolo 11 - Erogazione delle somme

- Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del Direttore, sentito il responsabile unico del progetto, se soggetto diverso, circa l'effettiva esecuzione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.

2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento affidate siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 120 e 121 del Codice (e/o delle corrispondenti norme provinciali), in tema di modifiche contrattuali e di sospensioni, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo.
4. Nel caso di aumento dei costi imputabile a errori e/o ritardi dei dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, l'incentivo è decurtato del 100%.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il soggetto competente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti sono destinate alle finalità di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

Articolo 12 – Destinazione risorse non erogate

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della Stazione Appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, sono destinate alle finalità di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).
2. Analogamente, le quote parti non corrisposte ai dipendenti per eccedenza rispetto al limite di cui all'articolo 6, comma 2, sono destinate alle finalità di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

Articolo 13 - Quantificazione e liquidazione dell'incentivo

1. Il Direttore, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, stabilisce - su proposta del responsabile unico del progetto, - le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture.
2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il responsabile unico del progetto propone al Direttore (se soggetto diverso), l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:
 - A. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, progettazione e affidamento:
 - il Direttore dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività ed autorizza la liquidazione.

B. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:

- il responsabile unico del progetto documenta al Direttore lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il Direttore valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente ed assume la determinazione (o atto equivalente) di liquidazione;

Per la fase esecutiva di un contratto la cui esecuzione si sviluppa in un arco di durata pluriennale, si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.

C. Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:

- il responsabile unico di progetto documenta al Direttore l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il Direttore valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente ed assume la determinazione (o atto equivalente) di liquidazione.

Articolo 14 - Applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali l'avvio della procedura di affidamento è avvenuto successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

(TABELLA 1): Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori (anche di manutenzione)

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione 5%	Fase progettazione 25%	Fase verifica 5%	Fase affidamento 20%	Fase esecuzione 45%	Totale 100%
Programmazione della spesa per investimenti	5%					5%
Responsabile unico del progetto		4%		8%	8%	20%
Collaborazione all'attività del RUP (tecnica)		2%			2%	4%
Collaborazione all'attività del RUP (amministrativa)		1%		2%	1%	4%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali		3%				3%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica		5%				5%
Redazione del progetto esecutivo		7%				7%
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		3%				3%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione			5%			5%
Predisposizione dei documenti di gara				10%		10%
Direzione dei lavori					15%	15%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore operativo/i ispettore/i di cantiere) *					3% cadauno	
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione					6%	6%
Collaudo tecnico amministrativo o Certificato di regolare esecuzione					6%	6%
Collaudo statico					7%	7%
	<i>* In caso di presenza di ulteriori figure rispetto al Direttore dei lavori, la percentuale spettante a ciascuna figura incaricata è detratta da quella spettante al Direttore dei lavori</i>					

(TABELLA 2): Ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione 5%	Fase affidamento 45%	Fase esecuzione 50%	Totale 100%
Programmazione della spesa per investimenti	5%			5%
Responsabile unico del progetto		25%	25%	50%
Collaborazione all'attività del RUP (tecnica)		2%	3%	5%
Collaborazione all'attività del RUP (amministrativa)		3%	2%	5%
Predisposizione dei documenti di gara		15%		15%
Direzione dell'esecuzione			15%	15%
Collaboratori del direttore dell'esecuzione *			3% cadauno	
Verifica di conformità			5%	5%
	<i>* In caso di presenza di ulteriori figure rispetto al Direttore dell'esecuzione, la percentuale spettante a ciascuna figura incaricata è detratta da quella spettante al Direttore dei lavori</i>			